

Messaggio aggiuntivo 2

numero	data	Dipartimento
7010 B	27 maggio 2015	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

Alcune modifiche legislative in ambito scolastico Secondo messaggio aggiuntivo

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente secondo messaggio aggiuntivo il Consiglio di Stato propone una nuova modifica ai messaggi n. 7010 e n. 7010A, già in fase d'esame davanti al Gran Consiglio.

1. PREMESSA

L'art. 92 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc) concerne il ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti e prevede che contro le decisioni di questi organi sia dato ricorso al Consiglio di Stato. L'art. 94 enuncia il medesimo concetto per le decisioni dei Municipi e delle Delegazioni scolastiche consortili. L'art. 96 prevede invece il ricorso contro le valutazioni scolastiche, come fa pure l'art. 38 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform).

Dal canto suo, l'art. 71 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 prevede che in generale un ricorso abbia effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della causa.

A seguito delle conseguenze prodotte da una recente decisione del Consiglio di Stato su un caso particolare, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno modificare i sopra menzionati articoli della Lsc, per evitare che le decisioni in ambito scolastico possano avere effetto sospensivo e generare problemi organizzativi di una certa rilevanza. Nel caso di specie, la direzione di una scuola sociosanitaria aveva deciso di interrompere la formazione di un'allieva, ritenuta la valutazione negativa della sua idoneità psicologica. Contro tale decisione, che non menzionava la sua immediata esecutività, l'allieva ha interposto ricorso al Consiglio di Stato con richiesta di effetto sospensivo e lo scrivente Consiglio ha dovuto constatare che attualmente non vi è una base legale per negare tale effetto. In effetti la Lsc al suo art. 92 non prevede che il ricorso sia privo di effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ha creato notevoli disagi alla direzione scolastica; la ricorrente ha dovuto essere reintegrata nella sua precedente classe dopo diversi mesi di attesa, con ovvi problemi per lei e per la scuola.

A mente del Consiglio di Stato, in analogia a quanto previsto dagli artt. 93 e 95 Lsc, il principio dell'assenza dell'effetto sospensivo dovrebbe essere applicato anche ai ricorsi

contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti, ai ricorsi contro le decisioni dei Municipi, delle Delegazioni scolastiche consortili e ai ricorsi contro le decisioni in tema di valutazioni scolastiche e d'esame.

2. PROPOSTA

La proposta consiste nell'aggiungere un capoverso agli artt. 92 e 94 Lsc e nel modificare il cpv. 5 dell'art. 96 Lsc e il cpv. 3 dell'art. 38 Lorform così come presentati nei messaggi 7010 e 7010a. In particolare:

Art. 92 cpv. 2 Lsc (nuovo)

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 94 cpv. 2 Lsc (nuovo)

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 96 cpv. 5 Lsc

⁵Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 38 cpv. 3 Lorform

³Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Le modifiche proposte sono neutre dal profilo finanziario. Esse non comportano nuovi compiti e nuove spese per l'Amministrazione cantonale o per i Comuni.

4. CONCLUSIONI

In conclusione proponiamo al Gran Consiglio di approvare le quattro modifiche proposte. Come già fatto con il messaggio aggiuntivo n. 7010A, per comodità ripresentiamo in allegato il decreto legislativo di cui al messaggio n. 7010 emendato alla Lsc e alla Lorform nel senso di quanto esposto in precedenza.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 18 marzo 2015 n. 7010A del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 27 maggio 2015 n. 7010B del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)

¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.

²Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell'autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall'autorità tutelare.

³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.

Art. 4 cpv. 2

²Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell'obbligo. Il primo anno di scuola dell'infanzia è facoltativo.

Art. 6 cpv. 4

⁴Per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

Art. 7 cpv. 1

¹La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.

Art. 9 cpv. 1

¹Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con funzione consultiva.

Art. 10 cpv. 3 (nuovo)

³A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive.

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. a) ed e) e 4

¹Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo.

²Gli organi scolastici sono:

- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;
- e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori;

⁴La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 12

Piani di studio

Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. b)

¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.

³Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

- b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi;

Art. 15

¹Invariato.

²Invariato.

³Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali, intercantionali oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

⁴La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

⁵In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi.

⁶Tutti gli allievi delle scuole dell'obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio.

⁷L'istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

⁸Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.

⁹Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

¹⁰Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

Art. 15a (nuovo)

**Durata dell'ora-
lezione**

¹Nelle scuole cantonali la durata dell'ora-lezione è di 50 minuti.

²Il Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.

Art. 16

Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

Art. 17a

Collette

Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un'espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

Capitolo IV - Assicurazione scolastica

Art. 18

Istituzione

¹È istituita a favore degli allievi delle scuole pubbliche dell'infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, un'assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni scolastici alla quale essi sono obbligatoriamente affiliati.

²Per la responsabilità civile l'assicurazione è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.

³L'assicurazione può affiliare gli allievi e i docenti delle scuole private non contemplati dai cpv. 1 e 2, purché essi ne facciano domanda.

⁴L'assicurazione:

- a) assicura tutti gli allievi affiliati contro le conseguenze degli infortuni che possono colpirli nell'ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori gli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola;
- b) copre la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone affiliate e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone affiliate nei confronti dei terzi.

Art. 18a

Prestazioni

¹Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le prestazioni dell'assicurazione comportano:

- a) in caso di decesso, quando l'infortunio ha per conseguenza la morte della persona affiliata, un'indennità di fr. 10'000.-;
- b) in caso di invalidità, quando l'infortunio ha per conseguenza una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative della persona affiliata, secondo il grado d'invalidità, un'indennità fino a fr. 50'000.-.

²Per quanto riguarda la responsabilità civile delle persone affiliate, essa è coperta dall'assicurazione in ragione di un massimo di fr. 1'000'000.- per lesioni corporali e materiali assieme e per sinistro. Per i danni materiali è prevista una franchigia per sinistro stabilita dal Consiglio di Stato a carico della persona affiliata.

Art. 18b

Premi

¹Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.

²Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all'art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico.

³L'ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.

Art. 18c

Amministrazione e riassicurazione

¹Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all'amministrazione dell'assicurazione.

²Esso può stipulare un contratto di riassicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004.

Capitolo V - Assegni e prestiti di studio *prima dell'art. 19*

Capitolo VI - Insegnamento religioso

Art. 23 cpv. 3

³La designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

Capitolo VII - Istruzione civica e educazione alla cittadinanza

Art. 23a cpv. 2

²I piani di studio, le modalità d'insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di scuola.

Art. 24 cpv. 5 e 6

⁵Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o consorzio sono riunite in un solo istituto.

⁶La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali.

Art. 26 cpv. 3

³Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Art. 27 cpv. 2

²Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.

Art. 29 cpv. 1 lett. c) ed e)

¹Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

Art. 31 lett. e) e g)

Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- e) collabora con l'ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica;
- g) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina e all'ispettorato il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

Art. 36 cpv. 1

¹Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto.

Art. 37 cpv. 1

¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:

Art. 43 cpv. 1 lett. a) e b)

¹I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all'anno nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori;
- b) l'informazione sui piani di studio e sui metodi d'insegnamento;

Art. 46 cpv. 1

¹Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

Art. 47 cpv. 2

²Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.

Art. 47a

¹Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il DFA della SUPSI.

²Nel caso di attribuzione di ore d'insegnamento, queste sono assegnate dall'autorità di nomina nella forma dell'incarico e per tutta la durata dell'abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell'art. 8 della medesima legge.

Art. 52

Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 54

¹In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a fr. 1'000.-.

³Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

Art. 55 lett. c), d) ed e)

I genitori hanno il diritto:

- c) di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della presente legge.

Art. 57 cpv. 3

³Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole dell'obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del magistrato dei minorenni.

Art. 58 cpv. 2 lett. d) e f)

²Essi hanno inoltre il diritto:

- d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- f) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della presente legge.

Art. 63 cpv. 1

¹Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.

Art. 66 cpv. 2

²Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.

Art. 72 cpv. 2

²Abrogato.

TITOLO VIII Finanziamento cantonale delle scuole comunali

Art. 79a

Tipologia dei contributi

¹Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che considera le diverse attività di insegnamento. L'importo di riferimento del contributo è definito annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso

- a) per le sezioni di scuola dell'infanzia con refezione;
- b) per le sezioni di scuola dell'infanzia senza refezione;
- c) per le sezioni di scuola elementare.

²Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti d'appoggio e dai docenti di lingua e di integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, come pure dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione continua. L'importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti.

Art. 79b

Perequazione e versamento dei contributi

¹ I contributi di cui all'art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

² I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno.

TITOLO IX Insegnamento privato

Art. 82 cpv. 6

⁶ L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 83 cpv. 2

² Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l'insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.

Art. 85 cpv. 2

b) passaggio alle scuole dell'obbligo pubbliche

² Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole dell'obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.

Art. 86 cpv. 3

³ L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 90

Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare l'insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

Art. 91

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1'000.- a fr. 10'000.-, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Resta riservata l'azione penale.

TITOLO X Contenzioso *prima dell'art. 92*

Art. 92 cpv. 2 (nuovo)

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 94 cpv. 2 (nuovo)

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 95a

Ricorso in materia di assicurazione scolastica

Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi dell'assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione di tali decisioni.

Art. 96 cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovo)

²Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettorato scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

³Contro le decisioni dell'ispettorato scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.

⁵Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 97

Norme applicabili

Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il termine di ricorso è di quindici giorni.

Art. 97a

Procedura di reclamo

¹Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di reclamo, che è gratuita.

²Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione all'autorità che l'ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata.

TITOLO XI - Disposizioni transitorie

Art. 98

Abrogato.

TITOLO XII - Disposizioni abrogative e finali (nuovo) *prima dell'art. 99*

II. - Abrogazione e modifica di altre leggi

1. La legge della scuola del 29 maggio 1958 è abrogata.
2. La legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996 è abrogata.
3. La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificata:

Art. 34, 35 e 36

Abrogati.

4. La legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990 è così modificata:

Art. 12 cpv. 3

Abrogato.

Art. 20

Abrogato.

5. La legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) è così modificata:

Art. 38

¹Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

²Contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio o in materia di conseguimento di titoli o di abilitazioni cantonali è dato reclamo all'autorità che ha emesso la decisione; la decisione su reclamo è impugnabile con ricorso al Consiglio di Stato, la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6. La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 è così modificata:

Art. 7

Abrogato.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 4

Numero delle sezioni La definizione del numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare spetta al Consiglio di Stato, sentiti i Municipi.

Art. 7 cpv. 2 e 3

²La nomina e l'incarico dei docenti sono conferiti in conformità con quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettorato e preavviso del direttore, quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell'ispettorato.

Art. 8

¹Le norme per l'assunzione dei docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari sono contenute nella legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

²Oltre a quanto stabilito dalla presente legge, per la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 9 cpv. 1, 3 e 5

¹Il concorso ha luogo in base alle norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione.

⁵Contro la decisione dell'ispettorato il Municipio può ricorrere entro il termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

Art. 10 cpv. 1 lett. c), cpv. 2 e 3

c) per i docenti di materie speciali: a tempo pieno o a tempo parziale, non inferiore a metà tempo;

²L'atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato dall'ispettorato.

³Abrogato.

Art. 11 cpv. 1

¹L'incarico ha luogo secondo quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 13 cpv. 2

²Il Municipio ha la facoltà di delegare la designazione dei supplenti al direttore.

Art. 14

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età. Le norme inerenti all'obbligo di frequenza sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 16a cpv. 2

Abrogato.

Art. 17

Abrogato.

Art. 20 cpv. 2 e 3

²Abrogato.

³I criteri indicati all'art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni.

Art. 20a

Recupero di uno o più anni

Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell'infanzia obbligatoria, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 21 cpv. 1 e 3

¹Abrogato.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Art. 22

Piano di studio

Il piano di studio per la scuola dell'infanzia stabilisce segnatamente i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato.

Art. 26

Le norme inerenti all'obbligo di frequenza della scuola elementare sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 28

Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 29

Gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altre nazioni, sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal direttore.

Capitolo III Orari e piano di studio

Art. 30 cpv. 1 e 3

¹Abrogato.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Art. 31

Piano di studio

Il piano di studio della scuola elementare stabilisce segnatamente i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

Art. 32 cpv. 2

²L'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente, con preparazione specifica, che lo coadiuva.

Art. 40

I Municipi costituiscono i propri istituti scolastici sulla base delle disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Capitolo II - Garanzia e luogo di frequenza

Garanzia di frequenza	Art. 45 (marginale)
	Art. 47 cpv. 1 e 3
Luogo di frequenza	<p>¹Gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.</p> <p>³Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettorati interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.</p>
	Art. 48 cpv. 3
	<p>³I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell'infanzia ed elementari.</p>
Pratica professionale	Art. 48a cpv. 1
	<p>¹I comuni e i consorzi collaborano nella formazione dei docenti e nella ricerca pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sezioni comunali o consortili di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica professionale e per le ricerche.</p>
	Art. 49 cpv. 1 lett. a)
	a) gli ispettorati e il collegio degli ispettori;
	Art. 50 lett. b)
	b) abrogata

Art. 52 cpv. 1, 3 e 4

¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 51, i Municipi possono avvalersi di una Commissione scolastica.

³I membri della direzione e i docenti dell'istituto e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 non possono far parte della Commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

⁴Oltre a quanto stabilito dall'art. 51, la Commissione scolastica, dove esiste, esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici e, tenuto conto del rapporto dell'ispettorato e del preavviso della direzione della scuola, può essere chiamata a formulare al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

Art. 54 cpv. 1

¹I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.

Art. 57

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.

Disegno di

LEGGE

**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. a) e b)

¹Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

- a) per i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettorato scolastico;
- b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;

TITOLO III - Disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati

Art. 78

A. Onere di servizio dei docenti

L'onere di servizio dei docenti, oltre alle lezioni, comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, alla formazione continua, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola.

Art. 79 cpv. 2

B. Onere di insegnamento dei docenti

²Nelle scuole medie e postobbligatorie, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato tramite un regolamento in ore-lezioni, da un minimo di 24 a un massimo di 28. Per quei docenti che svolgono attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni, esso può essere esteso o può essere applicato l'orario settimanale di cui all'art. 69 cpv. 1.

Art. 79b

C. Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati

¹L'orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è quello di cui all'art. 69 cpv. 1; le vacanze durante l'anno scolastico sono quelle di calendario, mentre quelle estive sono dal 1° luglio al 15 agosto.

²Il Consiglio di Stato definisce esaustivamente nei regolamenti scolastici quali siano gli operatori sottoposti a questo statuto lavorativo, inteso che gli altri mantengono quello degli impiegati dello Stato.

Art. 80

Abrogato.

Art. 81

D. Attribuzione agli istituti

¹Il Consiglio di Stato attribuisce il personale docente e gli operatori scolastici specializzati ad ogni istituto scolastico cantonale sulla base del numero di allievi, dei piani di studio e delle necessità di gestione dell'istituto, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

²L'istituto provvede all'equa ripartizione delle ore-lezione e degli altri compiti tra i suoi docenti.

³Il Consiglio di Stato può inoltre riservare una dotazione di risorse per compiti generali che interessano più istituti.

Art. 82 (marginale)

E. Supplenze

Art. 83 (marginale)

F. Direttori e vicedirettori

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.